

Prot. N: 5736/C24

Lancenigo, 21 settembre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i sottoelencati atti normativi:

- legge 24/12/1934 n.2316 art.25 sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia;
- legge 11/11/1975 n.584 su divieto di fumare in determinati locali e mezzi di trasporto pubblico e successive circolari applicative del 5/10/1976 n.69, del 28/3/2001 n.4;
- D.P.C.M. 14/12/1995 su divieto di fumare nei locali della P.A. o dei gestori pubblici;
- legge finanziaria 2002 del 28/12/2001 n.448 art.52 c.20;
- legge 16/1/2003 n.3 artt.3 e 51 e successiva circolare applicativa del 17/12/2004;
- D.P.C.M. 23/12/2003 su tutela della salute dei non fumatori;
- accordo Stato-Regioni 16/12/2004 n.24035/2318;
- legge finanziaria 2005 del 30/12/2004 n.311 art.1 c.189 e 190;
- D.Lgs. 9/4/2008 n.81 modificato e integrato con il D.Lgs. 3/8/09 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.L. 12/9/2013 n. 104 art.4 su misure urgenti in materia di istruzione e tutela della salute nelle scuole;

D I S P O N E

L'adozione del presente "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO"

Art.1 - Applicazione

Le disposizioni di divieto di fumare si applicano a tutti i locali dell'Istituto e a tutte le pertinenze esterne: cortili anteriori, posteriori, zone laterali di Sede centrale - Esagono - edifici F, G, prefabbricati A e B, palestra CFP. Il divieto è esteso anche alla sigaretta elettronica, ai sensi dell'art.4 del D.L.12/9/2013 n.104.

Art.2 - Destinatari

I destinatari sono: il personale dell'Istituto, gli studenti, tutti coloro che, a qualsiasi titolo, dovessero utilizzare o trovarsi all'interno dei locali e delle pertinenze esterne dell'Istituto, compresi i concessionari dei servizi prestati a favore della scuola.

Art.3 - Finalità

La presente viene redatta in attuazione della normativa con finalità non repressiva ma educativa e di tutela della salute.

Art.4 - Informazione

E' affidata tramite pubblicazione nel sito dell'Istituto e affissione di idonea cartellonistica


Art.5 - Soggetti preposti al controllo

I soggetti incaricati di vigilare sul mantenimento della corretta apposizione dei cartelli informativi, di notificare le infrazioni ai Preposti all'accertamento e alla verbalizzazione sono individuati in TUTTI I COORDINATORI DI CLASSE E DI DIPARTIMENTO E TUTTI I DOCENTI ADIBITI ALLA SORVEGLIANZA IN RICREAZIONE, A TUTTI GLI ASSISTENTI TECNICI e I COLLABORATORI SCOLASTICI in servizio nell'istituto.

Art.6 - Soggetti preposti all'accertamento ed alla verbalizzazione delle infrazioni

I soggetti incaricati di accertare, contestare e verbalizzare le infrazioni al divieto di fumo sono nominati dal Dirigente Scolastico con apposito provvedimento.

Art.7 - Contestazione e verbalizzazione delle infrazioni



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "MAX PLANCK"

VIA FRANCHINI,1 31020 - LANCENIGO DI VILLORBA (TV)



ORGANISMO DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE VENETO: COD. N. 218

I soggetti preposti alla contestazione e verbalizzazione devono utilizzare la modulistica fornita dalla Dirigenza. La procedura da seguire è la presente:

- informare il trasgressore dell'avvenuta violazione e della propria identità di funzionario incaricato;
- chiedere al trasgressore l'esibizione del documento di identità per la registrazione delle generalità nel verbale;
- compilare il verbale in triplice copia e darne contestuale notifica al trasgressore che lo deve sottoscrivere;
- 1 copia del verbale va consegnata al trasgressore, le 2 rimanenti vanno trasmesse all'ufficio di segreteria competente;
- in caso di mancata notifica (per rifiuto), il verbale in 3 copie verrà consegnato c/o l'ufficio di segreteria competente per la notifica mediante raccomandata A/R al domicilio del trasgressore o della famiglia del trasgressore minorenni, entro 90 giorni dall'accertamento della violazione, ai sensi dell'art.14 legge 24/11/1981 n.689;

Situazioni particolari vengono aggiunte in calce al presente verbale.

-Al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione.

Art.8 - Sanzioni

La sanzione amministrativa per i trasgressori è stabilita nel pagamento entro quindici giorni di una somma che varia da un minimo di € 27,50 ad un max di € 275,00, ai sensi della legge 30/12/2004 n.311.

La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art.16 legge del 20/11/1981 n.689, nel caso di pagamento tra il sedicesimo ed il sessantesimo giorno la somma minima evidenziata dalla prima situazione è raddoppiata in € 55,00 - quella evidenziata dalla seconda situazione è raddoppiata in € 110,00.

L'autorità competente a ricevere scritti difensivi in materia di sanzione amministrativa, entro trenta giorni dalla contestazione immediata o notificata, è il Prefetto di Treviso.

In caso di mancanza di notifica e/o omesso pagamento della sanzione, entro il sessantesimo giorno dalla data di accertamento o di comunicazione a mezzo posta, gli uffici di segreteria trasmetteranno al Prefetto di Treviso la documentazione completa di verbale e notifica.

L'infrazione al divieto di fumo dei dipendenti della scuola è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari previste dal CCNL del Comparto Scuola.

Art.9 - Ricorsi

Il trasgressore, oltre alla facoltà di far inserire proprie osservazioni nel verbale, può inviare al Prefetto scritti difensivi/documenti e/o richiesta di essere sentito dall'autorità medesima, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mario Della Ragione

Situazioni particolari:

-se il trasgressore rifiuta di fornire le generalità o il documento di identità o si allontani per evitare il riconoscimento, si cercherà di identificarlo tramite eventuali testimoni presenti e si annoterà sul verbale, al posto della dichiarazione del trasgressore, la seguente annotazione IL TRASGRESSORE A CUI E' STATA CONTESTATA LA VIOLAZIONE E' STATO INVITATO A FORNIRE LE GENERALITA' E NON LE HA FORNITE ALLONTANADOSI.

- se il trasgressore rifiuta di firmare e di ricevere il verbale, si annoterà al posto della dichiarazione del trasgressore, la seguente annotazione E' STATO INFORMATO IL TRASGRESSORE DELLA POSSIBILITA' DI TRASCRIVERE A VERBALE PROPRIE CONTRODEDUZIONI E FIRMARE PER ESSE, MA SI E' RIFIUTATO DI FORNIRE LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI COME PURE DI FIRMARE IL VERBALE